

REGOLAMENTO (CEE) N. 2042/75 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1975

che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 665/75 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 6,visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 5, e l'articolo 17, paragrafo 6,considerando che le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione istituito nel settore dei cereali e del riso sono state stabilite con regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, che stabilisce modalità particolari di applicazione per il regime dei titoli di importazione, di esportazione e dei certificati di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1807/75 ⁽⁶⁾;

considerando che nel regolamento (CEE) n. 2637/70 sono stabilite anche le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata istituito negli altri settori di prodotti; che detto regolamento è stato ripetutamente modificato e un attento esame ha rivelato che il suo carattere composito rischia di appesantirne la gestione; che, per maggiore chiarezza ed efficacia amministrativa, occorre pertanto procedere ad una codificazione della regolamentazione applicabile per ciascun settore di prodotti e pubblicare tale codificazione in un apposito regolamento per settore;

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 72 del 4. 3. 1975, pag. 14.⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 72 del 4. 3. 1975, pag. 18.⁽⁵⁾ GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 15.⁽⁶⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 33.

considerando che è opportuno riprodurre nel presente regolamento le disposizioni particolari del settore dei cereali e del riso che sono necessarie all'applicazione del regime di titoli nel settore;

considerando che tali disposizioni particolari costituiscono complementi o deroghe alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁷⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione istituito

— dall'articolo 12 del regolamento n. 120/67/CEE,

— dall'articolo 10 del regolamento n. 359/67/CEE.

Articolo 2

L'obbligo di importare o esportare si considera adempiuto se la quantità importata o esportata è inferiore del 7 % al massimo alla quantità indicata nel titolo.

Articolo 3

1. Se il titolo di esportazione è chiesto per una gara o per una vendita all'asta pubblica indetta dagli organismi d'intervento, ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 376/70, il titolo è rilasciato

⁽⁷⁾ GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.

soltanto per i quantitativi per i quali il richiedente sia stato dichiarato aggiudicatario. La cauzione corrispondente al saldo è svincolata.

Il titolo reca nella casella n. 18 una delle menzioni seguenti :

- « valido per ... (quantitativo in cifre e in lettere) » ;
- « gyldig for ... (mængde i tal og bogstaver) » ;
- « gültig für ... (Mengen in Zahlen und Worten) » ;
- « valid for ... (quantity in figures and letters) » ;
- « valable pour ... (quantité en chiffres et en lettres) » ;
- « geldig voor ... (hoeveelheid in cijfers en letters) » .

Il titolo di esportazione è valido soltanto nei limiti della quantità indicata nella casella n. 18.

2. Qualora, nell'ambito di una gara per cereali detenuti dagli organismi d'intervento, un'offerta sia valida soltanto se accompagnata da una domanda di titolo di esportazione abbinata ad una domanda di fissazione anticipata della restituzione o del prelievo all'esportazione per la stessa destinazione, il paese di destinazione è indicato nella casella n. 13 e il titolo obbliga ad esportare verso tale paese.

Articolo 4

1. Nel caso di una gara per la restituzione all'esportazione, il titolo indica nella casella n. 18, in lettere e in cifre, il tasso della restituzione all'esportazione quale figura nella dichiarazione di aggiudicazione. Detto tasso è espresso nella moneta dello Stato membro che rilascia il titolo ed è preceduto da una delle menzioni seguenti :

- « Tasso della restituzione di base all'esportazione aggiudicato ... » ;
- « Tilslagsstats for basiseksportrestitutionen ... » ;
- « Zugeschlagener Satz der Grundaufuhrerstattung ... » ;
- « Tendered rate of basic export refund ... » ;
- « Taux de la restitution de base à l'exportation adjudgé ... » ;
- « De gegunde basisrestitutie bij uitvoer ... » .

2. Nel caso di una gara per il prelievo all'esportazione, il titolo indica nella casella n. 18, in lettere e in cifre, il tasso del prelievo all'esportazione quale figura nella dichiarazione di aggiudicazione. Detto tasso è espresso nella moneta dello Stato membro che rilascia

il titolo ed è preceduto da una delle menzioni seguenti :

- « Tasso del prelievo all'esportazione aggiudicato ... » ;
- « Tilslagsstats for eksportafgiften ... » ;
- « Zugeschlagener Satz der Ausfuhrabschöpfung ... » ;
- « Tendered rate of export levy ... » ;
- « Taux du prélèvement à l'exportation adjudgé ... » ;
- « De gegunde heffing bij uitvoer ... » .

3. Qualora il titolo di cui ai paragrafi 1 e 2 riguarda i prodotti del settore del riso, i tassi da applicare per la conversione dell'importo della restituzione o del prelievo, nella moneta dello Stato membro in cui sono espletate le formalità doganali d'esportazione, sono indicati nella casella 18 del suddetto titolo e constano di sei cifre rappresentative.

Le cifre rappresentative sono :

- tutte le cifre quando il valore del tasso di conversione calcolato è superiore a 1 ;
- tutte le cifre partendo dal primo decimale superiore a zero, quando il valore del tasso di conversione calcolato è inferiore a 1.

Articolo 5

Per i prodotti delle sottovoci tariffarie 11.01 E e 11.02 A V, l'interessato può indicare nella domanda di titolo di esportazione, nell'ambito di ciascuna di dette rubriche, due sottovoci contigue. Per i prodotti della sottovoce tariffaria 23.07 B I aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 50 %, l'interessato può indicare nella domanda due sottovoci tariffarie come segue :

- 23.07 B I a) 1 e 23.07 B I b) 1 oppure
- 23.07 B I a) 2 e 23.07 B I b) 2 oppure
- 23.07 B I b) 1 e 23.07 B I c) 1 oppure
- 23.07 B I b) 2 e 23.07 B I c) 2.

Le due sottovoci indicate nella domanda sono riprodotte nel titolo di esportazione.

Articolo 6

Il titolo di esportazione rilasciato per esportazioni da effettuare nell'ambito della convenzione relativa

all'aiuto alimentare reca nella casella n. 12 una delle menzioni seguenti :

- « Aiuto alimentare » ;
- « fødevarehjælp » ;
- « Nahrungsmittelhilfe »,
- « food aid »,
- « Aide alimentaire »,
- « Voedselhulp »

nonché, nella casella n. 13, la menzione del paese di destinazione. Il titolo è valido soltanto per un'esportazione effettuata nell'ambito di detta convenzione.

Articolo 7

1. Per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1579/74, il titolo d'importazione reca nella casella n. 20 una delle menzioni seguenti :

« Prelievo da adattare eventualmente in conformità delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1579/74 » ;

« Eventuel ændring af afgiften i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, litra b) i forordning (EØF) nr. 1579/74 » ;

« Abschöpfung ist gegebenenfalls gemäß den Bestimmungen von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung (EWG) Nr. 1579/74 zu berichtigen » ;

« Levy to be adjusted where necessary in accordance with Article 3 (1) (b) of Regulation (EEC) No 1579/74 » ;

« Prélèvement à ajuster éventuellement conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1, sous b) du règlement (CEE) n° 1579/74 » ;

« Heffing is eventueel aan te passen overeenkomstig de bepalingen van artikel 3, lid 1, onder b) van Verordening (EEG) nr. 1579/74 ».

2. Per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1968/73, dell'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2737/73 e dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1981/74, il titolo di esportazione è completato come segue :

— esso reca nella casella n. 12 una delle menzioni seguenti :

« Fissazione in anticipo del prelievo all'esportazione richiesta »,

« Forudfastsættelse af eksportafgiften er begæret »,

« Vorausfestsetzung der Ausfuhrabschöpfung beantragt »,

« Advance fixing of export levy requested »,

« Préfixation du prélèvement à l'exportation demandée »,

« Vaststelling vooraf van de uitvoerheffing aangevraagd » ;

— nella casella n. 17, la menzione « restituzione fissata in anticipo valida il ... » è cancellata e sostituita dalle menzioni previste nella casella n. 17 del titolo d'importazione ;

— nella casella n. 18 figura, in lettere e in cifre, la menzione del tasso o dei tassi, in moneta nazionale, del prelievo fissato in anticipo.

Inoltre, per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1981/74, il titolo di esportazione reca nella casella n. 18 una delle menzioni seguenti :

« Prelievo all'esportazione da adattare eventualmente in conformità delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1981/74 » ;

« Eventuel ændring af eksportafgiften i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 4, stk 2 i forordning (EØF) nr. 1981/74 » ;

« Ausfuhrabschöpfung ist gegebenenfalls gemäß den Bestimmungen von Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1981/74 zu berichtigen » ;

« Export levy to be adjusted where necessary in accordance with Article 4 (2) of Regulation (EEC) No 1981/74 » ;

« Prélèvement à l'exportation à ajuster éventuellement conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1981/74 » ;

« Uitvoerheffing is eventueel aan te passen overeenkomstig de bepalingen van artikel 4 lid 2 van Verordening (EEG) nr. 1981/74 ».

3. Per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1968/73 e dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2737/73, il titolo di esportazione reca nella casella n. 18 una delle menzioni seguenti :

« Prelievo all'esportazione non applicabile » ;

« Eksportafgift ikke anvendelig » ;

« Ausfuhrabschöpfung nicht anwendbar » ;

« Export levy not applicable » ;

« Prélèvement à l'exportation non applicable » ;

« Uitvoerheffing niet van toepassing ».

Articolo 8

I titoli d'importazione per i prodotti elencati all'articolo 1 del regolamento n. 120/67/CEE e all'articolo 1 del regolamento n. 359/67/CEE sono validi dalla data di rilascio, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75, fino alla scadenza dei periodi fissati nell'allegato I.

Articolo 9

I titoli di esportazione per i prodotti elencati all'articolo 1 del regolamento n. 120/67/CEE e all'articolo 1 del regolamento n. 359/67/CEE sono validi dalla data di rilascio, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75, fino alla scadenza dei periodi fissati nell'allegato II.

Articolo 10

In caso di esportazione in base a gara indetta in un paese terzo importatore, il titolo di esportazione per frumento tenero, segala, orzo, granturco, riso, farine di frumento e di segala è valido dalla data di rilascio, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75, fino alla data in cui devono essere adempiuti gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione.

Tuttavia, la durata di validità di tale titolo non può superare gli otto mesi successivi a quello durante il quale il titolo è stato rilasciato, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75.

Articolo 11

1. In casi speciali, la durata di validità del titolo di esportazione per frumento tenero, segala, orzo, granturco, riso e farine di frumento e di segala può superare quella di cui all'articolo 9, se l'interessato prevede di concludere un'operazione che richiede una durata superiore.

2. In tal caso, l'interessato presenta all'organismo competente una domanda di titolo di esportazione abbinata ad una domanda di fissazione anticipata della restituzione o del prelievo all'esportazione applicabile il giorno della presentazione della domanda per la destinazione prevista, ed indica contemporaneamente la quantità minima e massima che prevede di esportare, oltre al termine minimo e massimo necessario per l'esecuzione dell'operazione; tuttavia, la quantità minima non può essere inferiore a 75 000 tonnellate per il frumento tenero, la segala, l'orzo, il granturco e le farine di frumento e di segala, né a 50 000 tonnellate per il riso. La domanda è accom-

pagnata dalla costituzione di una cauzione speciale, calcolata in base alla quantità massima, alla quale si applicano le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento e dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 193/75.

3. Lo Stato membro al cui organismo competente è stata presentata la domanda si rivolge alla Commissione, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE o dell'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE, tenuto conto in particolare della quantità e dell'aspetto economico dell'esportazione, e che, in caso di accettazione, fissa fra l'altro un termine entro il quale l'interessato deve presentare il contratto all'organismo competente. Quest'ultimo comunica la decisione all'interessato.

4. Se la durata di validità fissata per il titolo coincide con quella richiesta, l'interessato presenta all'organismo competente, nel termine fissato conformemente al paragrafo 3, un esemplare firmato del contratto e una copia dello stesso. Nel contratto sono indicati almeno la quantità oggetto del contratto, che deve essere compresa tra il minimo e il massimo indicati, la destinazione, il termine entro il quale deve essere effettuata l'operazione, termine che deve essere compreso tra il minimo e il massimo indicati, il prezzo fissato per la durata del contratto, nonché le condizioni di pagamento. Il titolo è quindi rilasciato dopo trasformazione della cauzione speciale nella cauzione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 120/67/CEE o all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 359/67/CEE. Il paese di destinazione è indicato nella casella n. 13 e il titolo obbliga ad esportare verso tale paese.

5. Qualora l'interessato non abbia potuto concludere un tale contratto, ne informa l'organismo competente entro il termine prescritto per la presentazione del contratto; il titolo non è rilasciato e la cauzione speciale è immediatamente svincolata.

6. Salvo caso di forza maggiore, se l'interessato non si conforma al disposto dei paragrafi 4 e 5, il titolo non è rilasciato e la cauzione speciale viene incamerata.

7. Se la durata di validità determinata non è quella chiesta dall'interessato, pur essendo superiore a quella prevista dall'articolo 9, si applicano le disposizioni dei paragrafi 4, 5 e 6. Tuttavia, l'interessato può rinunciare alla domanda di titolo entro il termine prescritto per la presentazione del contratto; in tal

caso, la cauzione speciale viene immediatamente svincolata.

8. Se la fissazione di una durata di validità superiore a quella prevista dall'articolo 9 è stata respinta, il titolo non viene rilasciato e la cauzione speciale viene immediatamente svincolata.

9. All'atto della trasformazione della cauzione speciale nella cauzione prevista dall'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 120/67/CEE o dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 359/67/CEE, l'importo di quest'ultima è modificato in funzione della quantità oggetto del contratto e la differenza è immediatamente svincolata.

Articolo 12

1. Il tasso della cauzione relativa ai titoli per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 120/67/CEE e all'articolo 1 del regolamento n. 359/67/CEE ammonta a :

- a) 0,50 unità di conto per tonnellata in caso di titoli d'importazione o di esportazione senza fissazione anticipata del prelievo all'importazione, della restituzione o del prelievo all'esportazione ;
- b) 3 unità di conto per tonnellata in caso di titoli d'importazione con fissazione anticipata del prelievo all'importazione ;
- c) 10 unità di conto/tonnellata, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE, se si tratta di titoli d'esportazione per i quali la restituzione o il prelievo all'esportazione è fissato anticipatamente ;
- d) 8 unità di conto/tonnellata per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d) del regolamento n. 120/67/CEE, all'articolo 1 del regolamento n. 359/67/CEE, se si tratta di titoli d'esportazione per i quali

la restituzione o il prelievo all'esportazione è fissato in anticipo.

2. Per i titoli d'importazione e di esportazione, i tassi del 95 % e del 5 % previsti dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 193/75 sono sostituiti rispettivamente dai tassi del 93 % e del 7 %.

Articolo 13

Se la durata di validità del titolo è prorogata e l'importo del prelievo all'importazione o della restituzione è stato fissato in anticipo, il supplemento o il correttivo applicabile è quello valido il giorno di presentazione della domanda di titolo per un'importazione o un'esportazione da effettuare nell'ultimo mese di validità dello stesso.

Articolo 14

1. L'articolo 1, per quanto concerne il settore dei cereali e del riso, e gli articoli da 14 a 26 del regolamento (CEE) n. 2637/70 sono abrogati.

2. In tutti gli atti comunitari in cui è fatto richiamo ai predetti articoli del regolamento (CEE) n. 2637/70, il richiamo si considera riferito ai corrispondenti articoli del presente regolamento.

3. I regolamenti (CEE) n. 3148/73 e (CEE) n. 1223/74, ad eccezione dell'articolo 2 di quest'ultimo, sono abrogati.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO I

DURATA DI VALIDITÀ DEI TITOLI DI IMPORTAZIONE

A. Settore cereali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Durata di validità
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	60 giorni
10.02	Segala	
10.03	Orzo	
10.04	Avena	
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	
10.07	Grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo; altri cereali	
10.01 B	Frumento duro	60 giorni
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	60 giorni
11.01 B	Farine di segala	
11.02 A I	Semole e semolini di frumento	
	Gli altri prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 120/67/CEE	Fino alla scadenza del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo

B. Settore riso

10.06 A I a)	Risone a grani tondi	Fino alla scadenza del secondo mese successivo a quello del rilascio del titolo
10.06 A II a)	Riso semigreggio a grani tondi	
10.06 B I a)	Riso semilavorato a grani tondi	
10.06 B II a)	Riso lavorato a grani tondi	
10.06 A I b)	Risone a grani lunghi	Fino alla scadenza del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo
10.06 A II b)	Riso semigreggio a grani lunghi	
10.06 B I b)	Riso semilavorato a grani lunghi	
10.06 B II b)	Riso lavorato a grani lunghi	
10.06 C	Rotture di riso	Fino alla scadenza del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo
11.01 F	Farina di riso	Fino alla scadenza del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	
11.02 E II e) 1	Fiocchi di riso	
11.02 F VI	Agglomerati « pellets » di riso	
11.08 A II	Amido di riso	

ALLEGATO II

DURATA DI VALIDITÀ DEI TITOLI DI ESPORTAZIONE

A. Settore cereali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Durata di validità	
10.01 A	Frumento tenero e frumento sega ato	90 giorni	
10.02			Sega a
10.03			Orzo
10.04			Avena
10.05 B			Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina
10.07	Grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo; altri cereali		
10.01 B	Frumento duro	90 giorni	
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	Fino alla scadenza del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo	
11.01 B			Farine di segala
11.02 A I			Semole e semolini di frumento
11.01 E	Farine di granturco	Fino alla scadenza del secondo mese successivo a quello del rilascio del titolo	
11.02 A V	Semole e semolini di granturco		
11.07	Malto	Fino alla scadenza dell'undicesimo mese successivo a quello del rilascio del titolo	
	Gli altri prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 120/67/CEE	Fino alla scadenza del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo	

B. Settore riso

10.06 A I	Risone	90 giorni
10.06 A II	Riso semigreggio	
10.06 B	Riso semilavorato o riso lavorato	
10.06 C	Rotture di riso	30 giorni
11.01 F	Farina di riso	Fino alla scadenza del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	
11.02 E II e) 1	Fiocchi di riso	
11.02 F VI	Agglomerati (« pellets ») di riso	
11.08 A II	Amido di riso	